



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARINARO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DE SENA, BONINO, LEGNINI, MARCENARO, GHEDINI, PINOTTI, MICHELONI, DONAGGIO, VITA, BASTICO, MOLINARI, PEGORER, CARLONI, MONGIELLO, ARMATO, SANNA, AMATI, BAIO, Mariapia GARAVAGLIA, MARITATI, LIVI BACCI, PORETTI, PERTOLDI e SCANU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2010**

Nuove norme in materia di partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore, a decorrere dal 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona ha segnato non solo un passaggio fondamentale per il rafforzamento del diritto costituzionale dell'Unione europea, ma anche l'avvio di una nuova stagione politica, ricca di opportunità per i Governi, i Parlamenti e le comunità nazionali.

Esso pone a ciascun Paese membro almeno due ordini di sfide.

Sul piano del processo di integrazione europea, l'introduzione nel Trattato del principio della «democrazia partecipata», quale risposta alla crisi di rappresentatività e legittimazione democratica delle istituzioni europee, impone il superamento della logica della competizione tra meccanismi intergovernativi e meccanismi comunitari. In un'unione europea a 27 Stati membri, con quasi mezzo miliardo di abitanti e costretta a confrontarsi con una complessa e mutevole geometria di potenze mondiali, non si può più pensare che l'azione contingente di uno o più Governi basti a difendere gli interessi nazionali, come la crisi della Grecia ha drammaticamente dimostrato.

Per altro verso, la nuova cornice costituzionale europea, ponendo in evidenza la questione dell'allargamento delle basi di consenso della decisione comunitaria, offre agli Stati membri l'occasione di riconsiderare complessivamente gli obiettivi, le forme e gli strumenti della loro partecipazione al processo normativo dell'Unione europea.

In entrambi i casi, un ruolo determinante è affidato ai Parlamenti nazionali, ai quali il Trattato di Lisbona riconosce una soggettività politica e istituzionale distinta e autonoma da quella dei rispettivi Governi nazionali, consentendo loro di incidere sulla deci-

sione comunitaria fin dalla fase di formazione della stessa.

Le nuove prerogative e competenze attribuite ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona riguardano un'ampia gamma di funzioni, per la prima volta associate a specifici poteri di blocco o condizionamento della decisione europea: dall'esercizio *ex ante* della vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti normativi europei, all'esercizio *ex post* del potere di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea degli atti legislativi approvati in via definitiva, se lesivi del medesimo principio di sussidiarietà; dalla partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati, alla valutazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

In controtendenza con il processo, da tempo in atto in Italia, di svalutazione e compressione dei poteri del Parlamento, l'Unione europea individua proprio nelle Assemblee legislative nazionali la chiave per ricercare un nuovo equilibrio tra interazione sovranazionale e cooperazione intergovernativa e, per questa via, rilanciare l'integrazione europea.

Questa innovazione, lungi dal comportare il mero svolgimento di nuovi adempimenti burocratici, costituisce piuttosto una straordinaria occasione per rafforzare lo spazio politico ed istituzionale europeo.

Per l'Italia, in particolare, è anche l'occasione per potenziare e razionalizzare il recepimento del diritto europeo nel nostro ordinamento, sottraendolo insieme all'arbitrarietà dell'iniziativa governativa e alla tipicità e separatezza delle procedure parlamentari.

Non può trascurarsi, infatti, come tra i fattori di crisi della funzione legislativa del no-

stro Parlamento vi sia anche il confinamento della maggior parte della legislazione di derivazione europea nella legge comunitaria annuale: uno strumento che, se pure giustificato dal contesto emergenziale in cui fu introdotto (attraverso la legge 9 marzo 1989, n. 86, cosiddetta legge «La Pergola»), appare oggi del tutto inadeguato a sostenere i nuovi obiettivi di integrazione e partecipazione politica e istituzionale.

La legge comunitaria ha oggi un ibrido profilo politico-amministrativo, che ne riduce lo *status* democratico e la colloca ai margini del dibattito interno. Perpetuando la rincorsa emergenziale, essa ritarda la consapevolezza, da parte della rappresentanza politica e delle pubbliche amministrazioni, che la politica europea non può essere più considerata un corpo estraneo alla politica interna, in quanto ormai parte integrante del flusso di idee e proposte che alimenta il dibattito politico istituzionale su gran parte dei temi di interesse per le singole comunità nazionali.

Si tratta di una questione che non presenta solo un aspetto culturale.

Le «leggi pacchetto», quali la legge comunitaria annuale, possono avere il vantaggio politico di costruire soluzioni cooperative in grado di superare i potenziali veti incrociati che si possono verificare a livello di singola decisione normativa. Ma, nel caso del diritto europeo, tale processo di ricomposizione politica del dissenso deve ritenersi in larga misura già svolto nella fase ascendente di costruzione della legislazione europea, attraverso i veti degli Stati e dei Parlamenti nazionali, con effetti oggi codificati e potenziati dal Trattato di Lisbona.

A fronte, dunque, del necessario investimento politico e istituzionale nel rafforzamento della fase ascendente, secondo le linee tracciate dalla nuova cornice costituzionale europea, è più che mai importante riconoscere all'Unione, al momento del recepimento della sua legislazione da parte degli ordinamenti nazionali, quello statuto di autoreferenzialità necessario per una più com-

piuta istituzionalizzazione della politica europea.

Questo approccio impone per un verso l'abbandono della legge comunitaria «*omnibus*» quale strumento ordinario di recepimento e, per altro verso, una più forte responsabilizzazione del legislatore nell'adozione, atto per atto, dell'occorrente iniziativa legislativa.

In tal senso, uno degli obiettivi qualificanti del presente disegno di legge è quello di restituire il recepimento del diritto comunitario all'ordinario processo legislativo, e dunque alla piena responsabilizzazione degli organi parlamentari competenti per ciascun profilo di merito, in funzione dell'instaurazione di un flusso continuo e sistematico di attuazione.

Per altro verso, mentre riprende vigore nel nostro Paese il tema della rappresentanza istituzionale dei territori e delle comunità locali attraverso l'istituzione - a completamento della riforma costituzionale del 2001 - del Senato delle Regioni, occorre riconoscere che proprio dall'Unione europea viene l'indicazione del modello di riferimento: un federalismo fondato sulla sussidiarietà e sulla collaborazione tra i diversi livelli di governo, in cui il livello centrale svolge un ruolo essenziale di garanzia della coesione sociale e territoriale.

Ciò che più si rileva in tale contesto è un aspetto di sistema: la riclassificazione della modalità di rapporto del Parlamento con l'Unione europea chiama direttamente in causa il Senato delle Regioni quale sede naturale per una più efficace sintonizzazione del territorio con il processo sovranazionale. Se all'Unione europea compete, su scala sovranazionale, la difesa degli interessi dei territori e delle comunità, su scala interna l'interlocutore istituzionale naturale non potrebbe che essere il Senato delle Regioni, in particolare nella fase ascendente di costruzione della legislazione europea. In questo quadro, alla Camera potrebbe essere lasciata la funzione di recepimento del diritto comunitario, se-

condo forme e modalità rese più incisive dal prospettato modello di recepimento a flusso continuo.

In definitiva, una riforma costituzionale dell'ordinamento dello Stato orientata a superare l'attuale bicameralismo paritario non dovrebbe prescindere da una razionale distribuzione delle competenze parlamentari anche in materia di partecipazione al processo normativo dell'Unione europea. L'obiettivo deve essere quello di rendere più snelle e trasparenti le procedure, di valorizzare il protagonismo nazionale e territoriale a livello continentale e allo stesso tempo assicurare un coinvolgimento istituzionale più ampio e responsabile in sede di trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno.

Nel frattempo, a Costituzione invariata, il concreto ed efficace esercizio delle nuove prerogative attribuite al Parlamento dal Trattato di Lisbona è evidentemente condizionato alla piena funzionalità delle procedure di collegamento con l'Unione europea e, in particolare, al sollecito adeguamento delle Camere alle nuove funzioni, sotto i profili regolamentari e dell'organizzazione degli uffici, e all'adeguamento della cornice legislativa di riferimento (la legge n. 11 del 2005).

Sotto il primo profilo occorre garantire l'efficace e tempestivo coinvolgimento delle Commissioni permanenti di merito, nonché il collegamento con le Regioni e con gli altri Parlamenti nazionali, ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri e della ricerca di eventuali intese finalizzate ad attivare le procedure di blocco.

Quanto all'intervento di adeguamento legislativo, il presente disegno di legge individua l'obiettivo qualificante della riforma della legge n. 11 del 2005 nel superamento della logica emergenziale ed estemporanea che a tutt'oggi connota il processo di attuazione della legislazione europea, e dunque nella riduzione dei margini di arbitrarietà del Governo nella selezione degli atti e nella definizione dei criteri di recepimento. La patologia dell'approccio istituzionale del nostro Paese

con l'ordinamento europeo risiede infatti non soltanto nella storica lungaggine dei tempi di recepimento, ma anche e soprattutto nella scarsa produttività di tale tempo ai fini dell'analisi di merito delle norme di derivazione europea e della loro valutazione da parte di ciascuna forza politica.

In definitiva, la *ratio* che deve ispirare l'intervento sui due fronti di riforma è quella suggerita dallo stesso Presidente della Commissione europea Barroso, con lettera inviata ai Presidenti delle Camere di ciascun Parlamento nazionale il 1° dicembre 2009, in coincidenza con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In quella sede il Presidente Barroso, nell'illustrare in dettaglio gli strumenti procedurali introdotti dal Trattato, sollecitava i Presidenti delle Camere a darne rapida attuazione e a promuovere «il più ampio dialogo politico con la Commissione sulle singole proposte di atto comunitario», con ciò assecondando un'interpretazione non formalistica e burocratica, ma al contrario aperta e politicamente impegnativa dei nuovi strumenti di partecipazione al processo normativo dell'Unione.

In tal senso, una delle opportunità più interessanti da cogliere consiste nel rafforzamento della funzione politica dei gruppi parlamentari nel nuovo quadro istituzionale e – attraverso il rinnovato *commitment* politico rispetto alla produzione normativa dell'Unione (tanto in fase ascendente, quanto in fase discendente) – nella tempestiva ed efficace assunzione di decisioni a livello nazionale su ciascun atto o progetto di atto europeo, finalmente in linea con i tempi dell'Unione e non più in forma tardiva e «all'ingrosso».

Sul piano procedurale, un primo e fondamentale appiglio è fornito, fin dalla fase ascendente, dalla procedura di cosiddetto «*early warning*» introdotta dal Trattato di Lisbona.

Tra le nuove prerogative che quest'ultimo riconosce ai Parlamenti nazionali vi è infatti il controllo del rispetto dei principi di sussi-

diarietà e proporzionalità nell'esame dei progetti normativi dell'Unione. Volto a vigilare sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, il controllo effettuato dai Parlamenti nazionali deve accertare - rispettivamente - che, nelle materie in cui non dispone di competenza esclusiva, l'Unione intervenga solo nella misura in cui gli Stati membri non riescano a raggiungere gli obiettivi previsti dai Trattati (principio di sussidiarietà) e che la forma e il contenuto delle azioni dell'Unione sia strettamente necessario al raggiungimento di tali obiettivi (principio di proporzionalità). Il meccanismo di allerta precoce introdotto a tal fine consente a ciascun Parlamento nazionale (a ciascuna Camera, con due distinti voti, in caso di sistema bicamerale) di sollevare obiezioni sulla non conformità con il principio di sussidiarietà di un progetto legislativo, entro otto settimane dalla trasmissione del medesimo. L'obiezione assume la forma di un parere motivato, inviato ai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei, con possibili effetti di aggravamento della procedura di adozione dell'atto in via definitiva, dipendenti dalla massa critica raggiunta dal fronte di contrarietà nell'ambito dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali.

Con riferimento alla verifica *ex ante* (in fase ascendente) del rispetto del principio di sussidiarietà, la soluzione procedurale individuata dal presente disegno di legge prevede l'esplicito riassorbimento di tale profilo di controllo nell'ambito della generale procedura di esame, anche di merito, dei singoli atti e progetti di atti legislativi dell'Unione, con ciò puntando al generale rafforzamento e alla riqualificazione dell'esame svolto nelle Commissioni di merito e nella Commissione politiche dell'Unione europea, più che all'introduzione di procedure differenziate.

Il vantaggio è quello di radicare pienamente la competenza nelle sedi di merito, fin dalla fase ascendente, con beneficio per l'efficacia e la rapidità dell'esame parlamen-

tare destinato ad estendersi alla fase discendente.

L'idea è quella di declinare il tema del controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali in chiave, non già di antagonismo e di «blocco» rispetto all'iniziativa europea, bensì al contrario di valorizzazione e rafforzamento degli atti normativi dell'Unione, attraverso la loro validazione tecnica e politica - già in fase ascendente.

Quanto alla fase discendente, l'aspetto qualificante della presente proposta è costituito dal vincolo di immediato recepimento - atto per atto - degli atti normativi dell'Unione europea imposto allo Stato, alle regioni e alle province autonome, nelle materie di rispettiva competenza legislativa.

In particolare, con riferimento a ciascun atto normativo riguardante le materie di competenza legislativa statale, si prevede che entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il Governo presenti al Parlamento un apposito disegno di legge, recante le disposizioni occorrenti per darne attuazione o assicurarne l'applicazione.

In funzione della limitazione della discrezionalità, oggi larghissima, dell'Esecutivo, anche sotto il profilo dei criteri di attuazione, è inoltre precluso in generale il ricorso alla delegazione legislativa, salvo che la natura o la complessità della disciplina non lo rendano indispensabile. Sono altresì precluse le disposizioni, anche omogenee per materia, non strettamente riconducibili all'attuazione o all'applicazione dell'atto legislativo in recepimento.

Con le stesse modalità e analoga tempestività, il Governo, attraverso l'esercizio specifico dell'iniziativa legislativa per ciascun atto o provvedimento dell'Unione europea, presenta al Parlamento i disegni di legge recanti:

a) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa

per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

b) le disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, disciplinano l'irrogazione di sanzioni penali per la violazione degli atti legislativi dell'Unione europea recepiti dalle regioni e dalle province autonome;

c) le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;

d) le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana.

Solo nel caso di attuazione in via regolamentare o amministrativa degli atti normativi dell'Unione europea - nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge - il Governo può fare ricorso ad un disegno di legge unico, di contenuto e procedimento tipizzati. Per esso si prevede la presentazione alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno, con il titolo: «Disposizioni per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa degli atti normativi dell'Unione europea. Legge europea».

Infine, quanto all'esigenza di rafforzamento della cooperazione tra la Camera e il Senato, nelle more dell'istituzione del Senato delle Regioni attraverso la prospettata revisione costituzionale, si propone l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc*, con la funzione di:

a) monitorare il flusso degli atti normativi dell'Unione europea, valutandone ambiti di applicazione e impatto potenziale sull'ordinamento nazionale, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa le-

gislativa, governativa e parlamentare, per l'attuazione e l'applicazione degli atti stessi;

b) monitorare lo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana e censire le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'esecuzione delle sentenze stesse ovvero per l'adeguamento dell'ordinamento interno;

c) promuovere, anche sulla base dei pareri eventualmente resi dalle Commissioni parlamentari di merito, l'attivazione del Governo ai fini dell'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia degli atti legislativi comunitari per violazione del principio di sussidiarietà;

d) attivare l'eventuale procedura di opposizione del Parlamento alla procedura di revisione semplificata dei Trattati;

e) in caso di convocazione di una Convenzione per la modifica dei Trattati, nominare la rappresentanza del Parlamento nazionale;

f) procedere alla nomina della rappresentanza del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

In conclusione, occorre ricordare che il continuo bisogno di adattamenti e interazioni tra livello europeo e livello nazionale implica la forte consapevolezza del fatto che questi adattamenti da soli non imporranno né l'auspicata partecipazione, né il controllo democratico necessario ed appropriato. I Parlamenti nazionali come pure il Parlamento europeo, oggi e ancor più domani, dovranno fare sforzi considerevoli, in primo luogo per rivendicare e applicare con coraggio e determinazione le innovazioni e, in secondo luogo, per esprimere la fantasia sufficiente ad appropriarsi di un potere politico il cui esercizio è strettamente necessario per ge-

stire gli interessi e proporre nuovi modelli culturali europei.

È del tutto evidente, allora, che abbiamo di fronte una sfida politica di ampia portata, che ha bisogno di istituzioni rappresentative capaci di sostenerla e di una cornice legislativa che garantisca il massimo coinvolgimento di tutti - Governo centrale, Parlamento nazionale, territori, comunità locali,

parti sociali, - in un rinnovato flusso di «circolazione europea».

Solo mettendo in campo tutta la ricchezza di apporti che la nostra comunità nazionale è capace di esprimere, si potrà perseguire efficacemente il duplice obiettivo di contribuire al rafforzamento dell'Unione e di dare maggiore forza all'Italia, non solo nell'azione intergovernativa ma anche nella procedura europea.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, con riguardo rispettivamente all'esercizio delle prerogative e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. Le prerogative di cui al comma 1 concernono:

*a)* il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea;

*b)* la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà da parte degli atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*c)* la partecipazione alla valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*d)* la partecipazione alla valutazione delle attività di Eurojust e al controllo politico di Europol, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*e)* la facoltà di opposizione alle procedure di revisione semplificata dei Trattati,



ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea;

f) la facoltà di opposizione al passaggio dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria nelle materie inerenti il diritto di famiglia che abbiano un'incidenza transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) all'adozione da parte del Parlamento di un parere motivato circa la mancata conformità al principio di sussidiarietà di un progetto di atto europeo, in relazione ai connessi obblighi di informazione verso i Parlamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

4. Ai fini della presente legge, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo ai sensi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Art. 2.

*(Comitato interministeriale  
per gli affari europei)*

1. Al fine di assicurare il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge

e garantire, in coordinamento con gli indirizzi espressi dalle Camere, la tempestività e l'efficacia dell'azione di Governo in sede di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee. Al CIAE partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni, gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno, il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea ovvero il Rappresentante permanente aggiunto. Il CIAE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIAE assicura altresì il coordinamento con il Parlamento e con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace esercizio delle prerogative e del compiuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

4. Allo scopo di assicurare in via ordinaria il monitoraggio del flusso e la valutazione tecnica degli atti e dei progetti di atti dell'U-

nione europea, presso ciascun Ministero è istituito il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, con un dirigente responsabile. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAE si avvale del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi della presente legge, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, composto dai dirigenti responsabili dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea di ciascun Ministero. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di cui al presente comma sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

5. Il comitato tecnico di cui al comma 4 cura altresì le istruttorie ai fini della tempestiva trasmissione alle Camere delle informative e della relazione di cui all'articolo 3, comma 3.

### Art. 3.

*(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione europea)*

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere, e contestualmente alla loro ricezione sono assegnati alle Commis-

sioni parlamentari competenti per ciascuna materia e alle Commissioni Politiche dell'Unione europea, anche ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e dell'espressione del relativo parere motivato, secondo i termini e per le finalità previste dal Trattato sull'Unione europea. Il Governo può segnalare, motivandoli, gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità suggerito per la loro trattazione. Tra i progetti e gli atti di cui al presente comma sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

2. Per ciascuna Camera, nel caso in cui il parere espresso dalla Commissione parlamentare competente ovvero il parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, rechi riscontro della violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, la questione è rimessa all'Assemblea che decide entro il termine utile previsto dal Trattato sull'Unione europea per l'invio del relativo parere ai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei. I pareri sono altresì sottoposti all'Assemblea ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti della Commissione che li ha adottati.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere un'informazione costante, qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, con riguardo allo stato e alle prospettive dei negoziati, al programma e agli esiti delle eventuali consultazioni promosse con i soggetti interessati, nonché all'impatto sull'ordinamento interno.

4. Con separata relazione, trasmessa alle Camere entro quindici giorni dalla ricezione dei progetti di atti normativi, è resa una valutazione circa il fondamento della competenza normativa dell'Unione europea e il ri-

spetto dei principi di sussidiarietà e i proporzionalità da parte dei progetti stessi.

5. I pareri approvati dal Parlamento e inoltrati alle istituzioni europee vengono contestualmente inoltrati al Governo, nonché al Ministro per le politiche europee perché ne tenga opportuno conto nella definizione della posizione italiana.

6. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito europeo e informa, altresì, i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

8. Sui progetti e sugli atti di cui al comma 1, i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

#### Art. 4.

##### *(Riserva di esame parlamentare)*

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, su richiesta della Commissione parlamentare competente per materia o della Commissione Politiche dell'Unione europea, può chiedere al Governo di apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, la riserva di esame parlamentare. A tal fine, il Presidente della stessa Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare del progetto o atto, intendendosi per tale l'effettivo avvio della di-

scussione. In tal caso, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le politiche europee, comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

#### Art. 5.

*(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)*

1. In attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato Re-

gioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie di competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure da determinare con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

4. I Presidenti delle Camere trasmettono ai Consigli regionali e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, contestualmente all'avvio del loro esame presso le Commissioni parlamentari, i progetti di atti legislativi sottoposti alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, comunicando il termine previsto per l'espressione del relativo parere parlamentare. Le osservazioni formulate dai Consigli regionali e dalle province autonome sono comunicate, non oltre il decimo giorno precedente al termine suddetto, ai Presidenti delle Camere e trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché alle Commissioni Politiche dell'Unione europea.

5. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, trasmettono le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, nonché ai Presidenti delle Camere.

6. Qualora un progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In



tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

8. Salvo il caso di cui al comma 6, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

9. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tra-

mite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alle proposte e alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce, altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

#### Art. 6.

*(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi europei)*

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di compe-

tenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse, le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 gli esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

#### Art. 7.

*(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)*

1. I Presidenti delle Camere assicurano la più ampia partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione eu-

ropea, promuovendo lo svolgimento di appositi programmi di audizioni presso le Commissioni parlamentari competenti, in sede di esame dei progetti e degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitate anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

#### Art. 8.

##### *(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea)*

1. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea è posta alle dipendenze funzionali e sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro degli affari esteri, in coordinamento con il Ministro per le politiche europee. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea coopera con il

CIAE ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 9.

*(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma.

Art. 10.

*(Nomina dei componenti italiani nell'ambito di istituzioni ed organismi dell'Unione europea)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive

competenze, a proposte o designazioni di componenti italiani nell'ambito delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti degli organi stessi.

2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatoriamente acquisito ai fini:

a) delle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;

b) delle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

c) delle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) delle designazioni di componenti del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La richiesta di cui al comma 3 indica altresì il termine per l'espressione del parere parlamentare. Trascorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designa-

zione può provvedere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere sottoposta all'esame di una o entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista nel presente articolo.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

7. La designazione dei componenti del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea è effettuata assicurando la rappresentanza delle istituzioni e dei Gruppi parlamentari.

#### Art. 11.

##### *(Attuazione degli atti normativi dell'Unione europea)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno immediata attuazione agli atti normativi dell'Unione europea.

2. Ciascun provvedimento adottato dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione ad un atto normativo dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, deve recare nel titolo gli estremi identificativi dell'atto stesso.

3. Con riferimento a ciascun atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati,

presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, recante le disposizioni occorrenti per darne attuazione o assicurarne l'applicazione. Salvo che la natura o la complessità della disciplina non ne rendano indispensabile il ricorso, sono precluse le disposizioni di delegazione legislativa, nonché le disposizioni, anche omogenee per materia, non strettamente riconducibili all'attuazione o all'applicazione dell'atto legislativo in recepimento.

4. Con le modalità e la tempestività di cui al comma 3, il Governo, attraverso l'esercizio specifico per ciascun atto o provvedimento dell'iniziativa legislativa, presenta al Parlamento i disegni di legge recanti rispettivamente:

*a)* i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*b)* disposizioni che nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, disciplinano l'irrogazione di sanzioni penali per la violazione degli atti legislativi dell'Unione europea recepiti dalle regioni e dalle province autonome;

*c)* disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;

*d)* disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo può essere autorizzato ad attuare in via regolamentare e amministrativa gli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, entro il 31 gennaio



di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti per materia, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa degli atti normativi dell'Unione europea. Legge europea», di seguito denominato «Legge europea».

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

7. I regolamenti di cui al comma 5 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. I regolamenti di cui al comma 5 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della legislazione dell'Unione europea intervenute sino al momento della loro adozione.

9. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, gli atti legislativi dell'Unione europea possono essere attuati con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche dei medesimi atti legislativi dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne tra-

smettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

11. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Commissione bicamerale di cui all'articolo 12 una relazione con la quale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà dettagliatamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea da attuare per via regolamentare, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 12.

*(Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea)*

1. Ai fini del rafforzamento della cooperazione tra le Camere, in funzione dell'efficace, tempestiva e coerente partecipazione del Parlamento nazionale alla decisione dell'Unione europea, è istituita la «Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea», di seguito denominata «Commissione bicamerale», con la funzione di:

a) monitorare il flusso degli atti normativi dell'Unione europea, valutandone ambiti di applicazione e impatto potenziale sull'ordinamento nazionale, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'attuazione e l'applicazione degli atti stessi;

b) monitorare lo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica e censire le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'esecuzione delle sentenze ovvero per l'adeguamento dell'ordinamento interno;

c) promuovere, anche sulla base dei pareri eventualmente resi dalle Commissioni parlamentari di merito, l'attivazione del Governo ai fini dell'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia degli atti legislativi europei per violazione del principio di sussidiarietà,

ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) attivare l'eventuale procedura di opposizione del Parlamento alla procedura di revisione semplificata dei Trattati;

e) in caso di convocazione di una Convenzione per la modifica dei Trattati, nominare la rappresentanza del Parlamento nazionale;

f) procedere alla nomina della rappresentanza del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

2. La Commissione bicamerale è composta da dieci senatori e da dieci deputati, rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere in modo da dare rappresentanza proporzionale ai Gruppi parlamentari. Sono membri di diritto i Presidenti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea e il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi membri.

3. In relazione alle materie o agli atti trattati, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione bicamerale i deputati appartenenti alla delegazione nazionale del Parlamento europeo, e i Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La segreteria della Commissione bicamerale è assicurata, congiuntamente, dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

### Art. 13.

#### *(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea)*

1. Qualora una delle Camere deliberi, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo provvede alla presentazione del ricorso, nei termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. A seguito della proposizione del ricorso di cui al comma 1, il Governo assicura il pieno e costante coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi e gli atti del giudizio.

3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome.

#### Art. 14.

*(Procedura di revisione semplificata  
del Trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dal Consiglio europeo ai fini della procedura di revisione semplificata in base al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

2. Qualora, entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le Camere approvino atti di indirizzo in merito alle iniziative di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 del citato articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, il Governo assicura che il voto dell'I-

talia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

Art. 15.

*(Relazioni annuali al Parlamento)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, allo Spazio di giustizia, libertà e sicurezza e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi europei e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica europea, su gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Governo presenta alle Camere la relazione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, circa lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui al presente arti-



colo anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

Art. 16.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.





